



proc. un. R.D.C.48-1/ 2025

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da **PANIFICIO PASTICCERIA PIZZERIA DI FLORIO MARSELLINA (c.f. DFLMSL81L54E435O)** assistita dall'avv. FABIANA D'ORSOGNA in data 20 settembre 2025 ed integrata in data 10 dicembre 2025;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott.ssa DINA FULVI FIRMI,

OSSERVA

La ricorrente, esercente attività di impresa, dichiara di essere in possesso dei requisiti ex art 2 comma 1 lett. c) per l'accesso alla procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

- a. la ricorrente è ditta individuale denominata Panificio Pasticceria Pizzeria Di Florio Marsellina, esercente attività di preparazione e vendita di pizza al taglio, pane, dolci da forno e di altri generi alimentari, costituita dal 18/11/2013 e corrente in Lanciano alla Via Salita della Posta e non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Sotto il profilo oggettivo di ammissibilità:

- b. la proposta indica tempi e modalità per il superamento della crisi e pagamento dei creditori come segue:

FORNITORE	PRIVILEGIO E GRADO	IMPORTO	% soddisf	Importo attribuito
CARTLANDIA SRL	Chirografo	1.277,83	21,0000	268,34
DELIZIE D'ABRUZZO	Chirografo	1.842,41	21,0000	386,91
ROSATO GENNARO	Chirografo	6.298,38	21,0000	1.322,66
SAPORI VERI SRL	Chirografo	225,00	21,0000	47,25
NATURAL FOOD SERVICE SRL	Chirografo	265,73	21,0000	55,80
DELIZIATICONME SRL	Chirografo	495,98	21,0000	104,16
POLIDORO MARIO CPM CATERING	Chirografo	1.240,91	21,0000	260,59
AGENZIA ENTRATE	Privilegio grado 1-20 art 2778 cc	5.022,48	24,7200	1.241,56
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Privilegio grado 1-20 art 2778 cc	54.242,74	24,7200	13.408,81
INPS	Privilegio grado 1-20 art 2778 cc	10.419,77	24,7200	2.575,77
ICA TRIBUTI SPA LANCIANO (tari attività)	Privilegio grado 20 art 2778 cc	3.079,00	24,7200	761,13
ICA TRIBUTI SPA LANCIANO (multa)	Chirografo	581,00	21,0000	122,01
SASI SPA (attività)	Chirografo	1.176,40	21,0000	247,04
MONTE PASCHI SIENA FIL LANCIANO (garanzia 100% MCC non escussa)	Chirografo	18.188,49	21,0000	3.819,58
DI COCCO SRL UNIPERSONALE	Chirografo	1.533,66	21,0000	322,07
bollo auto	Privilegio grado 20 art 2778 cc	774,90	24,7200	191,56
SOGET	Privilegio grado 20 e chirografo	665,03	24,7200	164,40
INAIL	Privilegio grado 1 art 2778 cc	1.345,03	24,7200	332,49
fondo garanzia MCC per MPS prestito covid		14.368,91	42,5000	6.101,54
Advisor e Legale	Privilegio grado 1 ex art. 2751bis c2	10.800,00	75,0000	8.100,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (oggetto di definizione agevolata)	Privilegio grado 1-20 art 2778 cc	29.447,13	33,0000	9.717,55
	TOTALE	163.290,78		49.551,21

in 6 ANNI e 6 MESI complessivi.

- c. La ricorrente allega documentazione contabile relativa al triennio anteriore alla domanda (cfr doc. 1), relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori e rispettive cause di prelazione con indicazione delle somme dovute (indicazione del domicilio digitale), elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la documentazione relativa a stipendi, salari ed entrate della famiglia.

In particolare il nucleo familiare (doc. 2, n. 4 componenti), vive nell'immobile ubicato in Lanciano alla Via per Fossacesia, 77 (in NCEU Comune di Lanciano al fg. 19, p.lla 472 sub 29 piano 2, interno 5, scala B, Cat. A/2, cl. 4, vani 9), acquistato dalla sig.ra Di Florio con atto N. 12.963 Repertorio N. 8.540 Raccolta rogato dal Notaio Dott. Francesco Carabba in data 10/11/2021 (doc. 3), contraendo contestualmente

mutuo ipotecario (doc. 4) con l'istituto INTESA SAN PAOLO SPA, dell'importo di € 65.000,00 da rimborsare mediante pagamento di nr. 360 rate mensili dell'importo di € 231,46 oltre finanziamento rateale dell'assicurazione sull'immobile - in corso di regolare ammortamento, con addebito su conto corrente Intesa intestato alla sig.ra Di Florio.

E' intestataria del solo veicolo PEUGEOT trg ES057KT immatricolato nel 2016, adibito alle esigenze di spostamento del nucleo familiare, vetusto e di scarso valore economico.

Il debito INTESA SANPAOLO non è stato preso in considerazione nel presente piano, ai sensi dell'art. 75 comma 2 bis CCII come modificato dal correttivo ter, a mente del quale se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito "è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale".

Richiesto dal Giudice delegato di chiarire questo aspetto, atteso che l'autorizzazione ex art. 75, co. 2-bis presuppone un concordato liquidatorio mentre qui si tratta di continuità ex co. 3, la ricorrente e l'attestatore hanno sottolineato la assenza di lesione dei diritti dei creditori concorrenti.

Il profilo di criticità sottolineato permane.

Il concordato in continuità proposto non permette di ottenere la autorizzazione al pagamento secondo le scadenze del credito MPS con garanzia gravante su abitazione principale e non su bene strumentale.

Resta che il gestore così conclude "si rileva che il pagamento dello stesso non inficerebbe la graduazione creditizia e la soddisfazione degli altri creditori. Il piano garantirebbe ai creditori privilegiati e chirografari il pagamento che l'alternativa liquidatoria non comporterebbe: in caso di liquidazione, gli stessi percepirebbero un importo nettamente inferiore o nullo. La proposta, dunque, assicura un pagamento non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione."

Il debito INTESA SANPAOLO viene escluso dal piano secondo una lettura orientata dell'art. 75, c.3, CCII, rendendo possibile per il debitore, secondo le regole generali, ristrutturare il debito *"lasciando fuori" dal negozio concordatario una posizione e stipulando con il creditore in questione un patto specifico ed esterno: purché ciò non sia lesivo dei diritti dei creditori trattati nel concordato, rispetto ai quali proposta e piano devono essere convenienti rispetto alla alternativa liquidatoria; questi, dunque, non devono vedersi privati della possibilità di trarre attivo utile dal bene che non viene messo a loro disposizione, né devono avere a loro disposizione una somma (nel caso di specie, la quota del reddito del debitore apprensibile dalla procedura) inferiore a quella che avrebbero nell'alternativa liquidatoria (in tal senso, cfr. Trib. Venezia 6.4.2023)*“ Conforme sul punto anche Tribunale Pistoia 13 dicembre 2022 e 21 marzo 2023, *“essendo la libertà di contenuto del concordato compatibile con la scelta di escludere alcune posizioni creditorie e non liquidare l'immobile destinato ad abitazione, malgrado la legge faccia*

referimento al solo bene strumentale all'esercizio dell'impresa (art. 75 c.3 CCII), a condizione che detta scelta non leda i diritti dei creditori".

Si aderisce a tale orientamento in presenza di attestazione del Gestore sul punto.

Al ricorso viene allegata attestazione del Gestore il quale :

- indica le cause della crisi e diligenza della ricorrente ad assumere i debiti;
- espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- indica non esistere atti impugnati dai creditori;
- valuta completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, conveniente il piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- non indica i costi della procedura in presumibili che, in difetto di costituzione fondo entro 30 giorni dalla omologazione nella misura di euro 1000,00 andranno a gravare su prededuzioni in tabella;
- conclude sul merito creditizio in senso generico dichiarando assolta ogni verifica senza che ne siano emerse criticità, anche ai fini di ammissibilità di eventuali opposizioni ex art 80 CCI;
- indica la percentuale e i tempi di realizzazione dell'attivo e soddisfacimento dei creditori;

La rata mensile prevista risulta concretamente compatibile con la capacità reddituale della debitrice, come attestato dal Gestore della crisi, e consente di ravvisare una ragionevole prospettiva di integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il piano.

In particolare, il piano prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili, ivi compresi i compensi dell'OCC;
- il pagamento dei crediti oggetto di definizione agevolata vantati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, assistiti da privilegio ex art. 2778 c.c. (gradi 1-20), nella misura del 33%, per un importo complessivo pari ad € 9.717,55;
- il pagamento dei crediti muniti di privilegio mobiliare professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (advisor e legale), nella misura del 75%, per un importo complessivo pari ad € 8.100,00;
- la costituzione di un fondo dedicato pari ad € 6.101,54, destinato a far fronte all'eventuale escussione, da parte dell'istituto Monte dei Paschi di Siena, della garanzia pubblica MCC relativa al prestito "Covid", corrispondente al 42,5% dell'importo di riferimento;
- il pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2778 c.c. (gradi 1-20) nella misura del 24,72%, per un importo complessivo pari ad € 18.675,70;
- il pagamento dei crediti del ceto bancario, ivi compreso il credito di MPS assistito da garanzia MCC non escussa, nella misura del 21%, per un importo complessivo pari ad € 3.819,58;

- il pagamento degli altri crediti chirografari nella misura del 21%, per un importo complessivo pari ad € 3.112,29.

Il totale delle somme destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali e ai fondi di accantonamento risulta coerente con la provvista complessiva del piano, tenuto conto dei costi della procedura e della prededuzione.

La proposta:

- esclude dal concorso il mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo, regolarmente adempiuto, in quanto estraneo alla massa concorsuale e assistito da ipoteca di primo grado sull'unico immobile di proprietà;
- prevede il trattamento del credito MPS come credito chirografario, in posizione omogenea rispetto agli altri creditori della medesima natura, senza attribuzione di percentuali o condizioni differenziate;
- affianca al credito MPS la costituzione di un fondo dedicato per l'eventuale escussione della garanzia pubblica MCC, quale misura di salvaguardia ulteriore, esterna al concorso e non incidente sulla par condicio creditorum;
- rispetta integralmente la graduazione legale dei crediti e i limiti di falcidia consentiti dalla normativa vigente;
- assicura il pagamento integrale dei crediti prededucibili e una soddisfazione parziale, ma apprezzabile, dei crediti privilegiati e chirografari, in misura superiore o comunque non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dell'attivo.

Il pagamento dei creditori avverrà rispettando il seguente cronoprogramma:

=== rate mensili da versare n. 80;

=== importo singola rata € 750,00

=== nei primi sei anni la ricorrente verserà un importo annuo pari a € 9.000,00 e nell'ultimo anno verserà l'importo di € 6.000,00 pari ad 8 rate come da seguente tabella:

anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	TOTALE VERSATO
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	
750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	60.000,00

Il credito della MPS è garantito MCC e nell'ultima proposta la ricorrente prevede una soddisfazione del credito in chirografo del 21% e appostamento fondo rischi escussione garanzia del 42,5%.

Corre l'obbligo di chiarire che l'assenza di una autonoma classe ex art. 74, comma 3, CCII per il credito assistito da garanzia MCC non integra causa di inammissibilità della proposta (lettera p-bis) dell'art. 87 c.c.i.i.), atteso che il creditore garantito da terzi è stato trattato in modo del tutto omogeneo rispetto agli altri creditori chirografari, senza attribuzione di percentuali, tempi o condizioni di soddisfacimento differenziati. La garanzia pubblica, non escussa, rileva quale elemento esterno al concorso e non incide sulla par condicio creditorum. In difetto di un trattamento selettivo, la formazione di una classe autonoma non risulta funzionalmente necessaria.

Il Paragrafo C.1 della parte IV delle disposizioni operative del Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03.10.2022 disciplina gli "accordi transattivi su singole operazioni proposti dal soggetto beneficiario finale". Si tratta, per l'appunto, di transazioni sul credito che intercorrono tra MCC ed il beneficiario del finanziamento. La norma precisa che "tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, ecc.)".

La norma, pertanto, nel prevedere che "A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi: ...devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo", non sta a significare che, stando al caso della domanda, la proposta di concordato minore è inammissibile se non prevede il pagamento almeno del 15% del debito complessivo. Significa invece che a un accordo che preveda il pagamento di una percentuale inferiore, (e che può essere contenuto anche in un concordato minore) MCC non presta il consenso, il che sta a significare che, all'evidenza, ove chiamata a votare si esprimerà contro. Nel caso che ci occupa il fondo stanziato è capiente rispetto alla richiamata previsione legislativa.

Ritenuto che i chiarimenti resi abbiano superato le criticità mosse, visti gli articoli 2, 74, 75, 76, 78 CCII

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore proposta da PANIFICIO PASTICCERIA PIZZERIA DI FLORIO MARSELLINA (c.f. DFLMSL81L54E435O)

DISPONE

che della proposta, attestazione e presente decreto, venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori, in quella sede indicando l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere le comunicazioni successive. In mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria

DISPONE

che l'OCC provveda a richiedere la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Lanciano e presso il registro delle imprese dove il ricorrente ha sede;

ORDINA

per i beni mobili registrati e immobili, ove di questi è prevista la liquidazione, la trascrizione del decreto presso gli Uffici Competenti

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni 30, dalla comunicazione a cura dell'OCC della proposta e del decreto, entro il quale far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

DISPONE

in quanto richiesto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'impresa e del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

il ricorrente che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la pubblicità del decreto nelle forme indicate

AVVERTE

altresì che il concordato verrà omologato ove, verificato il raggiungimento della maggioranza di adesioni rispetto al totale dei crediti (in ipotesi di concordato con suddivisione in classi maggioranza da raggiungersi in ogni classe e nel maggior numero di classi), si confermerà l'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano. Ogni contestazione mossa circa la convenienza del piano verrà esaminata nei limiti di cui all'articolo 80 comma 3 CCII

Si comunichi alla dott.ssa DINA FULVI FIRMI nominata dall'OCC e al ricorrente

Lanciano 04/03/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

